Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1984, n. **1026.**

Modificazioni alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1982, n. 1121, concernente l'istituzione presso il Ministero dell'interno del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e la relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto datato 10 luglio 1982, n. 1121, (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1982, registro n. 21, foglio n. 130), con il quale è stato istituito, presso il Ministero dell'interno, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1983, concernente le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, nei confronti del personale degli enti soppressi o privatizzati, già destinatario delle norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e 26 maggio 1976, n. 411;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1983, con i quali si è provveduto, ai sensi dell'art. 41 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, all'attribuzione al personale proveniente dagli enti soppressi delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità;

Decreta:

La tabella annessa al succitato decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1982, n. 1121, concernente le qualifiche e la dotazione organica del personale del ruolo speciale del Ministero dell'interno, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1984

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 378

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza		Posizione dell'ordinamento statale	Dotazione organica
Collaboratore tecnico coordinatore	1 unità	Livello 8°	2
Collaboratore tecnico con almeno 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	1 unità		
Assistente coordinatore	1 unità	Livello 7°	2
Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica	1 unità		
Assistente	4 unità	Livello 6°	6
Assistente tecnico	1 unità		
Segretario	1 unità		
Archivista-dattilografo livello differenziato	2 unità	Livello 5°	3
Coadiutore principale	1 unità		
Archivista-dattilografo	6 unità	Livello 4°	8
Operatore tecnico	2 unità		
Agente tecnico livello differenziato	3 unità	Livello 3°	4
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	1 unità		
Agente tecnico	1 unità	Livello 2°	1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 febbraio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 23 maggio 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 febbraio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 361

(855)

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 febbraio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 362

(856)

DECRETO 13 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 febbraio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 23 agosto 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

DECRETO 13 febbraio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 22 febbraio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 febbraio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 363

(857)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 febbraio 1985.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la tabella « Esport » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982, concernente l'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, con il quale sono stati sostituiti gli allegati A-Prodotti CECA ed A-Altri di cui al suddetto decreto ministeriale 30 novembre 1982 costituente l'allegato 3 al decreto 10 gennaio 1975 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni all'allegato 2 del ripetuto decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, recante modificazioni all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1984, con il quale sono stati sostituiti gli allegati A-Prodotti CECA e A-Altri di cui al cennato decreto ministeriale 11 ottobre 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 60/85 del Consiglio del 9 gennaio 1985, relativo alle restrizioni all'esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d'America;

Visto il regolamento (CEE) n. 61/85 della commissione del 9 gennaio 1985, che istituisce un controllo comunitario all'esportazione di tubi di acciaio negli Stati Uniti d'America;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modificazioni alla cennata tabella « Esport » per quanto riguarda il regime di esportazione verso gli Stati Uniti d'America dei prodotti di cui ai suddetti provvedimenti comunitari;

Decreta:

Articolo unico

L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America dei tubi di acciaio di cui all'allegato I può essere consentita, a norma dei provvedimenti comunitari citati nelle premesse, mediante rilascio di apposita autorizzazione, con decorrenza 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO *I*

ELENCO DEI PRODOTTI

Categoria 21: Tubi diversi dagli OCTG				Categoria 22: Tubi cosiddetti OCTG	
Codice Nimexe	Codice TS USA	Codice Nimexe	Codice TS USA	Codice Nimexe	Codice TS USA
73.18-02	610.3000	73.19-50	610.4600	73.18-23 (**)	610.3216
73.18-03	610.3100	73.19-90	610.4800	73.18-24 (**)	610.3219
73.18-05	610.3205		610.4920	73.18-42	610.3233
73.18-13	610.3208		610.4925	73.19-10 (**)	610.3249
73.18-15	610.3209		610.4928	73.19-30 (**)	610.3252 (**)
73.18-21	610.3212		610.4931	84.23-25 (**)	610.3256
73.18-22	610.3213		610.4933		610.3258 (**)
73.18-23 (1) (*)	610.3221		610.4936		610.3721
73.18-24 (1) (*)	610.3227		610.4948		610.3722
73.18-26 (1)	610.3231		610.4951		610.3925
73.18-27 (1)	610.3234		610.4953		610.3935
73.18-28 (1)	610.3241		610.4955 (*)		610.4025
73.18-32 (1)	610.3242		610.4956 (*)		610.4035
73.18-34 (1)	610.3243		610.4957 (*)		610.4225
73.18-36 (1)	610.3252 (*)		610.4966 (*)		610.4235
73.18-38	610.3254		610.4967 (*)		610.4325
73.18-41	610.3258 (*)		610.4969 (*)		610.4335
73.18-44	610.3262		610.4970 (*)		610.4942
73.18-46	610.3264		610.4976		610.4944
73.18-48	610.3500		610.5130		610.4946
73.18-51	610.3600		610.5160		610.4954
73.18-52	610.3701		610.5202		610.4955 (**)
73.18-54	610.3704		610.5204		610.4956 (**)
73.18-56 (1)	610.3711		610.5206		610.4957 (**)
73.18-58	610.3712		610.5209		610.4966 (**)
73.18-62 (1)	610.3713		610.5211		610.4967 (**)
73.18-64	610.3727		610.5214		610.4968
73.18-66	610.3728		610.5216		610.4969 (**)
73.18-67	610.3731		610.5229		610.4970 (**)
73.18-68	610.3732		610.5230		610.5221
73.18-72 (1)	610.3741		610.5231		610.5222
73.18-74 (1)	610.3742		610.5234		610.5226
73.18-76	610.3751		610.5236		610.5240
73.18-78	610.3945		610.5242 (*)		610.5242 (**)
73.18-82 (1)	610.3955		610.5244 (*)		610.5243
73.18-84 (1)	610.4045		688.3000		610.5244 (**)
73.18-86	610.4055				
73.18-88	610.4245				
73.18-97	610.4255				
73.18-99	610.4345				
73.19-10 (*)	610.4355				
73.19-30 (*)	610.4500				

(1) Sono esclusi i tubi ricoperti di plastica destinati ai sistemi di riscaldamento urbano e che rientrano in altri codici TS USA.
(*) Esclusi se OCTG.
(**) Compresi se OCTG.

(833)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1027.**

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, del valore accertato di L. 111.763.503, disposta dal sig. Giovanni Masia con testamento olografo 14 gennaio 1980, pubblicato in data 12 ottobre 1982, n. 7467 di repertorio, a rogito dott. Felice Rossi, notaio in Torino, registrato a Torino in data 13 ottobre 1982 al n. 39829.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1985
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 387

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1028.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal sig. Gino Macchioro con testamento olografo 4 febbraio 1979, pubblicato in data 2 novembre 1981, numero 25060 di repertorio, a rogito dott. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 228

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1029.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata, in sanatoria, ad acquistare, al prezzo di L. 92.000.000, un fabbricato sito in Mantova, via Pompilio, di proprietà del sig. Giuseppe Mozzini, come da atto di compravendita 23 dicembre 1975, n. 18548/7673 di repertorio, a rogito dottor Massimo Aporti, notaio in Mantova, registrato a Mantova in data 12 gennaio 1976 al n. 143, da adibire a sede del locale comitato provinciale C.R.I.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 229

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1030.**

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad accettare un legato.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, viene autorizzata da accettare il legato, consistente nella quota di metà di tutto il patrimonio immobiliare del *de cuius* (5 immobili siti in Torcegno), gravato del diritto di usufrutto a vita in favore della vedova sig.ra Luigia Albinia, del valore complessivo di L. 31.130.000, disposto dal sig. Tullio Strosio con testamento olografo 20 ottobre 1966, pubblicato in data 18 febbraio 1981, n. 22465 di repertorio, a rogito dott. Alessandro Gandolfi Taveggi, notaio in Borgo Val Sugana (Trento), registrato a Borgo Val Sugana in data 6 febbraio 1981 al n. 366.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 233

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1031.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due buoni del Tesoro novennali 1979 al 9% per l'importo nominale complessivo di lire 1.000.000, disposta dal prof. Enrico Gasparri con atto pubblico 14 luglio 1978, n. 11495/7435 di repertorio, a rogito dott. Giampaolo Ferri, notaio in Rimini (Forlì) e registrato a Rimini in data 1° agosto 1978 al n. 3374.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 230

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1032.**

Autorizzazione alla fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, ad acquistare un immobile.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 41.679.000, un terreno sito in Cassano Murge (Bari), nelle adiacenze del centro medico di riabilitazione appartenente alla fondazione stessa, di proprietà del « Centro turistico alberghiero del Circito S.r.l. », come da atto di compravendita 13 giugno 1981, n. 19839 di repertorio, a rogito dott. Antonio de Luise, notaio in Santeramo in Colle (Bari), registrato a Gioia del Colle (Bari), in data 3 luglio 1981 al n. 4734.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 231

DECRETO 26 novembre 1984, n. **1033.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un terreno di mq 972 sito in Beinasco (Torino), del valore periziato di L. 2.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino a L. 19.500.000 e dal tribunale di Torino a L. 22.842.000, disposto dalla sig.ra Bricco Teresa ved. Ron, a favore dell'associazione ciechi di Torino, con testamento olografo 16 novembre 1976, pubblicato in data 20 luglio 1977, n. 38555 di repertorio, a rogito dott. Guglielmo Morino, notaio in Torino, registrato a Torino in data 3 agosto 1977 al n. 30215.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 gennaio 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Roger Pizzotti, console generale di Svizzera a Genova;

Aldo Soldati, console di Svizzera a Venezia;

Gerardo Alberto Edoardo Kraft, console onorario di Svizzera a Firenze;

Stavros Lykidis, console generale di Grecia a Napoli;

Christiane De Blauwe Barletta, console onorario del Regno del Belgio a Catania;

Jean Coene, console generale del Regno del Belgio a Milano;

Joseph J.V.M.E. Trouveroy, console generale del Regno del Belgio a Roma;

Mario Pando Monje, console generale di Bolivia a Genova;

Stefano Romanazzi, agente consolare onorario di Francia a Bari;

Daniel Guilhou, console generale di Francia a Roma;

Pierre Delabre, console generale di Francia a Torino;

Vlasta Valenčič-Pelikan, vice console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Trieste.

(642-705)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Inserzione di un nominativo nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti, prima sessione 1983

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 il dott. Orazio Visalli, nato a Messina il 4 febbraio 1933 e residente in Varese, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è stato inserito nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti nominati nella prima sessione ordinaria del 1983, allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

(727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.GA., con sede in Milano e stabilimento in Cassina Nuova di Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Bianchi S.p.a., con sede e stabilimento in Verdellino (Bergamo), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.B. - **Industria armi bresciane** S.p.a., con sede e stabilimento in Marcheno (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nese di Nese S.p.a., con sede e stabilimento in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Besana S.p.a., con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Del Gres Ing. Sala S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sorisole-Ponteranica (Bergamo) e Bergamo, uffici di Milano, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Girex, Ironelettric e Silum, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e F.lli Bonaiti S.p.a., con sede e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E. Siciliani S.p.a., in amministrazione controllata dal 23 agosto 1984, con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotexana Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Varedo (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mazzini ICI S.p.a., con sede e stabilimento in Zingonia di Ciserano (Bergamo), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Crezar S.p.a., con sede e stabilimento in Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acigraf (Gruppo Andreotti), con sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ribon S.r.l., con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dolci S.p.a., con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiavi, con sede, uffici, stabilimento e magazzino in Lodi (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Giani, con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cipa S.p.a., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato di Lodi (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. - Industrie meccaniche idrauliche S.p.a., con sede e stabilimento in Caionivo (Brescia), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Venzaghi, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinquini In.Ca.B., con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Index, con sede, stabilimento ed uffici in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Dansi, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite, con sede amministrativa e commerciale in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecar, con sede e stabilimento in Lissone (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Battista Pelucchi & Figlio di Costantino Pelucchi & C., in amministrazione controllata dal 28 dicembre 1983, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, direzione commerciale di Milano e centri di distribuzione nelle varie regioni, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facef, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Casteldidone (Cremona), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Bielli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accessorio radiografico, con sede e stabilimento in Burago di Molgora (Milano) (già Cologno Monzese), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fila Tools, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ernex, con sede in Piacenza e stabilimento in Codogno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallona, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, con sede in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oronzio De Nora - Impianti elettromeccanici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Saronno (Varese), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandossi & Fossati, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonti Levissima, con sede legale in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e stabilimenti ed uffici in Cepina Val di Sotto (Sondrio), Cantù (Como) e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicappa Italia, con sede e stabilimento in Treviglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Giovanna, con sede e stabilimento in Cairate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollux, con sede e stabilimento in San Gervasio Bresciano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova pasta Combattenti - Kim, con sede e stabilimento in Cremona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda petroli, con sede in Milano e stabilimento in Villasanta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berga, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre, con sede in Brescia, unità produttive in Brescia e Segrate (Milano), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ti-La S.p.a., con sede e stabilimento in Ciserano Zingonia (Bergamo), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sella - G.V.M. (ex Temsa), con sede e stabilimenti in Corsico (Milano) e Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimas S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipedenti dalla ditta Vebe elettromeccanica S.p.a., con sede in Monza e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Bergamo), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caldironi musica S.p.a., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.F. Stamperie della Val Camonica S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Malonno (Brescia), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Milano), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di Ferro, con sede in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sop.a indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emme Esse, con sede e stabilimento in Manerbio (Brescia), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie Fasa S.p.a., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattrofori, con sede e stabilimento in Casatisma (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agliardi e Vanoli, con sede in Bergamo, mensa aziendale presso S.p.a. Same trattori, stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 25 aprile 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Girex Idroneletric e Silum S.r.l., con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Del Gres ing. Sala S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sorisole - Ponteranica (Bergamo) e Bergamo, uffici di Milano, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Besana S.p.a., con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdata industria laterizi S.a.s. di Franco Valdata, stabilimento in Corana (Pavia) e ufficio tecnico amministrativo in Milano, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ti-La S.p.a., con sede e stabilimento in Ciserano Zingonia (Bergamo), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sella - G.V.M. (ex Temsa), con sede e stabilimenti in Corsico (Milano) e Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E. Siciliani S.p.a., in amministrazione controllata dal 23 agosto 1984, con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe e F.lli Bonaiti S.p.a., con sede e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(839)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Acciaierie Sanzeno di S. Zeno Naviglio (Brescia) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione, fino al 1° settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Grundig elettronica Binasco S.p.a., con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata fino al 12 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 marzo 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata fino all'8 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Napoli), Bellinzago (Novara), è prolungata fino all'8 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano, in Marano Ticino (Novara), è prolungata fino al 24 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Payen di Mondovì (Cuneo), è prolungata fino al 13 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1984 per cessazione di attività a riduzione di personale dalla S.p.a. Mara Magica, con sede e stabilimento in Malagnino (Cremona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia, con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio, è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S. Emilia di Novara il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione, fino al 29 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Remmert di S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata fino al 28 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Finterm di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 26 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata fino al 27 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore prodotti farmaceutici da banco, operanti nella provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Messina, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villa Lagarina (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 25 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 15 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino al 12 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara e Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata fino al 6 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata fino al 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutica di Roma, è prolungata fino al 27 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 15 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuratex di Olbia (Sassari), è prolungata fino all'11 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 18 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata fino al 17 dicembre 1984.

(753)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la società cooperativa S.C.I.C., in Poggio Imperiale (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Orsi Aleardo in data 1° agosto 1963, repertorio n. 2246, registro società n. 300, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Capone Antonio.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa braccianti del mercato ittico Torre Annunziata Silvio La Rana », in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Corrado Gelardi in data 16 aprile 1956, repertorio n. 4887, registro società n. 252/56, e stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Lupoli Giulio.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la società cooperativa « Agricola Val di Sangro - Soc. coop. a r.l. », in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito notaio prof. Vincenzo De Carolis in data 11 settembre 1975, repertorio n. 278, registro società n. 611, e stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Ioannucci Maria Claudia.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la società cooperativa mista agricola a r.l. « S. Nicola », in S. Vincenzo Valle Roveto, frazione Castronovo (L'Aquila), costituita per rogito notaio Vincenzo Collara in data 26 febbraio 1958, repertorio n. 4342, registro società n. 539, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Petrera Mario.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la società cooperativa agricola « Stalla sociale La Bazzanese - Soc. coop. a r.l. », in Bazzano di Neviano Arduini (Parma), costituita per rogito dott. Stefano Lavagetto il 15 maggio 1973, repertorio n. 5180, registro società n. 6918, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dino Rubini.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Pozzuoli sud », in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Sanseverino Luigia Finoja in data 9 aprile 1980, repertorio n. 18740, registro società n. 1736, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Di Paolo Attilio.

(650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fiumicello

Con decreto 10 dicembre 1984, n. 60803, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 1490 censito nel catasto del comune di Fiumicello (Udine) al foglio 26, mappale 2014/C ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984 relativo al trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Salerno alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1984, registro n. 66, foglio n. 251, è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1984, registro n. 22, foglio n. 357, con cui è stato trasferito un posto di assistente ordinario con il titolare dottor Fabrizio Braccini dalla facoltà di magistero dell'Università di Salerno alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa nel senso che il posto deve intendersi trasferito alla facoltà di lingue e letterature straniere e non alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

(756)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto n. 405 Div. I del 24 gennaio 1985 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare la quota di eredità costituita dalla quota parte dei beni elencati nel verbale di inventario redatto dal notaio dott. Luigi Prinetti, n. 29760/2625 di repertorio in data 16 febbraio 1984, registrato a Milano il 2 marzo 1984 al n. 66774, disposta in suo favore dalla sig.ra Ada Beltrami.

(846)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste numero 1-14/11/2664 Div. II in data 28 settembre 1984, l'Istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste, con sede in viale Miramare n. 119, Trieste, è autorizzato ad accettare il lascito ammontante a L. 92.636.875 disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Iancovic vedova D'Antoni.

(847)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lauria

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1985, n. 1809, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo ferrovie, al patrimonio disponibile dello Stato un terreno di pertinenza delle Ferrovie calabro lucane, linea Lagonegro-Spezzano Albanese, distinto al catasto terreni del comune di Lauria (Potenza) alle particelle 33, 114, 122, 123, 124, foglio 104, con annesso fabbricato.

(848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2025,500	2025,500	2025,40	2025,500	2025,775	2025,50	2026,050	2025,500	2025,500	2025,50
Marco germanico	615,200	615,200	615,20	615,200	615,25	615,22	615,250	615,200	615,200	615,20
Franco francese	201,440	201,440	201,95	201,440	201,50	201,50	201,600	201,440	201,440	201,44
Fiorino olandese	543 —	543 —	543,23	543 —	543 —	542,45	542,900	543 —	543 —	543 —
Franco belga	30,667	30,667	30,68	30,667	30,66	30,67	30,666	30,667	30,667	30,66
Lira sterlina	2205,850	2205,850	2205,25	2205,850	2206 —	2206 —	2206,150	2205,850	2205,850	2205,85
Lira irlandese	1917,100	1917,100	1917 —	1917,100	1917,50	1917,55	1918 —	1917,100	1917,100	—
Corona danese	172,090	172,090	172,20	172,090	172,12	172,12	172,160	172,090	172,090	172,09
Dracma	15,152	15,152	15,20	15,152	—	—	15,150	15,152	15,152	—
E.C.U.	1370,200	1370,200	1368,45	1370,200	1370,20	1370,22	1370,250	1370,200	1370,200	1370,20
Dollaro canadese	1511,200	1511,200	1511 —	1511,200	1511 —	1511,05	1510,900	1511,200	1511,200	1511,20
Yen giapponese	7,714	7,714	7,70	7,714	7,71	7,71	7,715	7,714	7,714	7,71
Franco svizzero	723,350	723,350	722,75	723,350	723,35	723,37	723,400	723,350	723,350	723,25
Scellino austriaco	87,640	87,640	87,60	87,640	87,63	87,63	87,631	87,640	87,640	87,64
Corona norvegese	214,340	214,340	214,30	214,340	214,37	214,37	214,410	214,340	214,340	214,34
Corona svedese	217,610	217,610	217,50	217,610	217,60	217,61	217,610	217,610	217,610	217,61
FIM	295,900	295,900	295,50	295,900	295,85	295,85	295,800	295,900	295,900	—
Escudo portoghese	11,180	11,180	11,10	11,180	11,22	11,22	11,270	11,180	11,180	11,18
Peseta spagnola	11,150	11,150	11,1550	11,150	11,15	11,15	11,154	11,150	11,150	11,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2025,775
Marco germanico	615,225
Franco francese	201,520
Fiorino olandese	542,950
Franco belga	30,666
Lira sterlina	2206 —
Lira irlandese	1917,550
Corona danese	172,125
Dracma	15,151
E.C.U.	1370,220
Dollaro canadese	1511,050
Yen giapponese	7,714
Franco svizzero	723,375
Scellino austriaco	87,635
Corona norvegese	214,375
Corona svedese	217,610
FIM	295,850
Escudo portoghese	11,225
Peseta spagnola	11,152

Media dei titoli del 13 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	96,250
» 6% » » 1971-86 . . .	92,400
» 6% » » 1972-87 . . .	91,950
» 9% » » 1975-90 . .	90,600
» 9% » » 1976-91 . . .	88,600
» 10% » » 1977-92 . .	94,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% . .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	92,450
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,700
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 3-1982/86 . .	103 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,125
» » » » 1- 6-1982/86 . .	103,400
» » » » 1- 7-1982/86 . .	103,450
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,200
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,625
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,625
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,600
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,650
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,450
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,300
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,550
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,225
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,950
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103,150
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,725
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,700
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,500
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,350
» » » » 1-12-1983/87 . .	102 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,400
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,600
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,950
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,850
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,925
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,650
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,325
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,300
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,125
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,200
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,800
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,600
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,350
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,775
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » » 16 % 1- 1-1986	102,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100,875
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,600
» » » » 1983/90 11,50%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo speciale al comune di Caluso in provincia di Torino. (Ordinanza n. 485/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Considerato che nel comune di Caluso in provincia di Torino si sono verificati diffusissimi casi di gastroenterite acuta per effetto dell'inquinamento dell'acqua proveniente dai tre pozzi che alimentano la rete idrica comunale;

Visto il rapporto del prefetto di Torino n. 3768/GAB del 27 dicembre 1984, col quale si sollecita un intervento della protezione civile per consentire l'immediato ripristino dell'acquedotto e la messa in opera di nuovi pozzi per assicurare il rifornimento idrico nel comune di Caluso;

Visto il proprio telegramma n. DPC/260/S.EMER, col quale si autorizza la esecuzione dei necessari lavori a tutela della salute pubblica e si assicura la erogazione di un contributo nelle spese occorrenti per la trivellazione di nuovi pozzi;

Visto il telegramma del 18 gennaio 1985, con il quale il sindaco di Caluso indica in lire 1.020 milioni la spesa necessaria per la realizzazione di nuovi pozzi;

Ravvisata la necessità di assicurare la copertura finanziaria per consentire l'inizio dei lavori;

Ritenuto di determinare nel cinquanta per cento il concorso nella spesa occorrente per la realizzazione di nuovi pozzi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

A valere sulle disponibilità del fondo per la protezione civile è assegnato al comune di Caluso in provincia di Torino un contributo speciale di lire 500 milioni quale concorso nelle spese occorrenti per la trivellazione e costruzione di pozzi artesiani.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(836)

Snellimento delle procedure inerenti alla definizione dei programmi di reinsediamento provvisorio. (Ordinanza n. 486/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il secondo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza relativa alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio;

Viste le proprie ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984 e n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, con le quali, rispettivamente, è stato istituito l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione colpita dal terremoto del novembre 1980 ed è stata dettata la disciplina dei compiti del predetto ufficio, subentrato all'attività del cessato ufficio speciale regionale;

Viste le proprie ordinanze n. 53 del 22 giugno 1982, concernente disposizioni per il completamento degli insediamenti provvisori a mezzo alloggi del tipo container e n. 58 del 22 luglio 1982 relativa alla disciplina delle tariffe professionali per ingegneri ed architetti, confermate nella efficacia rispettivamente con ordinanze n. 378/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 e n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984;

Considerata la necessità di snellire al massimo le procedure connesse alla definizione dei rapporti dipendenti dai contratti stipulati per il reinsediamento provvisorio delle popolazioni terremotate;

Ravvisata la necessità di dettare all'uopo le opportune disposizioni anche interpretative;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento ha la piena ed esclusiva competenza in ordine alla definizione di tutti gli adempimenti inerenti ai contratti stipulati a seguito di incarico, delega o concessione assentiti dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero dal capo dell'ufficio speciale regionale per la Campania e sulla cui esecuzione abbiano esercitato l'alta vigilanza i tecnici del soppresso ufficio speciale regionale per la Campania, ovvero esercitino l'alta vigilanza i tecnici dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento.

A tal fine l'ufficio procede al pagamento delle anticipazioni, delle rate di acconto e di saldo e di quant'altro ancora dovuto in relazione ai contratti sopra specificati anche, ove lo ritenga opportuno, mediante accreditamenti specifici per ogni singolo pagamento sui conti correnti postali o sulle contabilità ordinarie dei comuni terremotati.

Art. 2.

Il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento può, in via eccezionale, approvare progetti di variante e suppletivi, ed assumere il conseguente impegno di spesa sul fondo della protezione civile, qualora si tratti di opere riconosciute assolutamente indispensabili per il completamento e la definizione degli insediamenti provvisori, e sempre che tali ulteriori erogazioni restino nei limiti degli impegni globali già assunti, giusta la disposizione del comma secondo dell'articolo 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art. 3.

Il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dell'ordinanza n. 377/FPC/ZA, citata in premessa, può altresì, previa comunicazione ai comuni ed alle altre parti interessate, definire con proprio provvedimento il rapporto di concessione o di delega con i comuni titolari, surrogandosi *in toto* nella posizione debitoria dei medesimi nei confronti delle ditte appaltatrici in caso di inerzia dei comuni stessi o in ogni altro caso nel quale ne ravvisi la necessità.

Art. 4.

Il capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento si avvale per l'espletamento delle attività previste nei precedenti articoli, particolarmente per le transazioni, del parere del comitato tecnico-amministrativo operante presso il provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

Art. 5.

Agli accreditamenti necessari all'ufficio per la definizione per l'attività di reinsediamento per le esigenze in questione provvede il competente servizio bilancio e affari amministrativi con imputazione al fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(837)

Assegnazione di un contributo di L. 5.000.000 all'Istituto superiore di sanità per collaborazione al progetto OMS-EURO sulla « Risposta e prevenzione agli incidenti chimici ». (Ordinanza n. 487/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Vista la nota n. 32872/DI.16, in data 4 ottobre 1984, con la quale l'Istituto superiore di sanità, nel quadro della collaborazione di studio con la Organizzazione mondiale della sanità, ha richiesto il patrocinio del Dipartimento della protezione civile ed un contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), ai fini di instaurare uno specifico accordo per i grandi rischi chimici, con l'ufficio regionale della OMS per l'Europa (Copenhagen);

Considerato che la collaborazione di studio offerta dall'Istituto superiore di sanità si riferisce a questioni di vivo interesse nel campo della previsione e prevenzione del grande rischio chimico, i cui risultati costituiscono indispensabile base per un approccio del problema nel nostro territorio in termini concreti ed apprezzabili, per prevenire eventuali emergenze connesse a rischi chimici;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare uno studio preventivo per fronteggiare eventuali emergenze da rischio chimico, è assegnato un contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni) quale patrocinio del Dipartimento della protezione civile all'attività di collaborazione dell'Istituto superiore di sanità con l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'ambito del programma nazionale sulla sicurezza chimica, con particolare riferimento all'accordo formale con l'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS di Copenhagen.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(838)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 025602 del 12 febbraio 1985 praticabili dal 15 febbraio 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	696
Gasolio agricoltura	»	494
Petrolio agricoltura	»	483
Gasolio pesca e piccola marina	»	453
Petrolio pesca e piccola marina	»	443
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	404,03
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	444,33

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	666	669	672	675	678
Petrolio (*)	»	706	709	712	715	718
Olio comb.le fluido	L./kg	550	553	556	559	562

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(934)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Palazzolo sull'Oglio, Ardenno, Gessate, Cazzago S. Martino, San Felice del Benaco e Vittuone.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 455128: comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 21, 22 e 23 aprile 1980, n. 130 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 ottobre 1982, n. 225);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45125: comune di Ardenno (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 30/B e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 febbraio 1981, n. 21 e 30 luglio 1983, n. 64);

deliberazione 11 dicembre 1984, n. 46043: comune di Gessate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1982, n. 93 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 marzo 1983, n. 40);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45515: comune di Cazzago San Martino (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 ottobre 1981, n. 72 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 marzo 1983, n. 1);

deliberazione 27 novembre 1984, n. 45124: comune di San Felice del Benaco (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 26 ottobre 1979, n. 81 e 7 novembre 1983, n. 73 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 marzo 1984, n. 21 e 27 marzo 1984, n. 23);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45517: comune di Vittuone (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 27 novembre 1981, n. 186 e 6 marzo 1982, n. 42 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 luglio 1984, n. 70).

(866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme ed esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente di ruolo, di cui al. quadro *A* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979, quadro *A*, riguardante « disposizioni per la difesa del mare », erano disponibili otto posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, quattro in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, due in ragione del 30% mediante concorso speciale per esame, uno in ragione del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale ed uno in ragione del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, uno in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, uno in ragione del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che occorre procedere sollecitamente all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, e di corsi-concorsi di formazione costituenti un unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo, quadro *A*, tabella XVII e allegato *B*, quadro *A*, rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 e della legge n. 979/1982, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di otto posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) quattro posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) due posti mediante concorso speciale, per esami;

c) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

2) per il conferimento di due posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale, per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicate all'art. 1, primo comma, lettera *a*), e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicati nei punti 1/*b*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 1/*d*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto navale universitario di Napoli o di lauree equipollenti appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*d*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*d*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle funzioni alle date sopra indicate, purché in possesso di una delle lauree sopra indicate, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale purché in possesso di uno dei diplomi di laurea predetti.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta in carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) titolo di studio posseduto;

d) titolo di servizio di cui ai commi tre degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) le prove facoltative di lingua estera che si intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5).

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere di diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di due anni per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda, da presentarsi entro i termini indicati dall'Amministrazione della marina mercantile tramite comunicazione individuale, gli ispettori generali e i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile.

La seconda prova scritta verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sul diritto amministrativo ed anche sulle seguenti materie:

diritto civile (escluso il diritto di famiglia e quello di successione) e commerciale; diritto della navigazione; economia dei trasporti marittimi; facoltativamente lingua straniera (limitatamente alla lingua francese e/o alla lingua inglese). Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali: fino a punti 10;

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio: fino a punti 10;

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto: fino a punti 12;

d) titoli rilasciati a seguito della frequenza a corsi di qualificazione professionale di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione: fino a punti 8;

e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali: fino a punti 12;

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili): fino a punti 8.

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento della azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 8 decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero: fino a punti 5;

b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione cui si concorre: fino a punti 5;

c) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 7;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso: fino a punti 4;

e) specializzazioni post-laurea: fino a punti 6;

f) altri titoli culturali: fino a punti 3.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1/*d*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2/*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo a quelli nominati mediante il concorso speciale, per esame, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati nell'anno seguente alla nomina dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esame, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti, della legge n. 301/1984, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1985
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 7

(4333)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di biometria forestale e dendometria e della sezione operativa centrale di alpicoltura dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del 30 gennaio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di biometria forestale e dendometria dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del 30 gennaio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di alpicoltura dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

(822-823)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di direttore nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Si rende noto che le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di direttore nel ruolo della settima qualifica funzionale dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 febbraio 1985, con inizio alle ore 8,30, come già previsto nel bando di concorso.

(819)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso la cattedra di epigrafia romana della facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 20 ottobre 1984, già fissate per il giorno 9 gennaio 1985, avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma alle ore 9 del giorno 8 marzo 1985.

(869)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Milano. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 1° febbraio 1985).

Nel bando di concorso indicato in epigrafe, all'art. 14, settimo comma, terza riga, leggasi «*articoli 16 e 17*» e non «*articoli 16 e 7*».

(852)

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a cinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Firenze. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 28 del 2 febbraio 1985).

Nel bando di concorso indicato in epigrafe, nello schema di domanda allegato (pag. 804) alla nota n. 4, quarta riga, leggasi «*lo ha emesso*» e non «*lo ha ammesso*».

(853)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 39 del 14 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita **al pubblico:**
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850410) **L. 500**